

Carissimi amici

il disegno di legge di conversione del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) è **stato finalmente approvato anche al Senato** e convertito nella **Legge n. 58 del 28 giugno 2019**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 ed entrato in vigore dal 30 giugno 2019.

Nel suo iter di conversione sono diverse le disposizioni di interesse in materia di fisco digitale che di seguito vengono riassunte (*fonte dei contenuti **):

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

L'art. 12 introduce la disposizione per estendere l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi. L'attuazione della disposizione predetta è demandata all'emanazione di un decreto ministeriale con la revisione degli accordi tra le due repubbliche ed è inoltre stabilito che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione delle disposizioni.

La norma fa comunque salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA CON LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI

L'articolo 12-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, con il comma 1 inserisce tra le attività qualificate come "commercio al minuto" a fini IVA anche le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, con efficacia decorrente dal 1 gennaio 2019. Dall'assimilazione discende uno specifico regime di adempimenti IVA: in particolare, tali attività sono esonerate dall'obbligo di emettere fattura, salvo richiesta in tal senso proveniente dal cliente. Il comma 2 chiarisce che le attività di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri restano soggette all'obbligo di certificazione del corrispettivo mediante scontrino o ricevuta fiscale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

Il comma 3 stabilisce che le norme in esame si applichino retroattivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

FATTURE ELETTRONICHE IMMEDIATE: EMISSIONE PIÙ LUNGA

Ai sensi dell'articolo 12-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, le e-fatture immediate potranno essere emesse entro dodici giorni (non più dieci giorni) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

A tal riguardo si ricorda che la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 ha chiarito che il campo "Data" del file XML di una e-fattura immediata va valorizzato con la data di effettuazione dell'operazione, utile ai fini dell'esigibilità dell'IVA e individuata ai sensi dell'art. 6 del Decreto IVA D.P.R. n. 633/72.

COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DELL'IVA DEL QUARTO TRIMESTRE

L'articolo 12-quater, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce la possibilità di sostituire l'invio delle LIPE del IV trimestre con l'invio anticipato della dichiarazione

* **FONTE DEI CONTENUTI:** D.L. 34/2019 – A.S. 1354 *Schede di lettura, Senato della Repubblica SERVIZIO STUDI - Dossier n. 123/5, Camera dei Deputati SERVIZIO STUDI - Progetti di legge n. 139/5.*

annuale IVA, che deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Tale disposizione intende semplificare gli adempimenti previsti per il contribuente in materia di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA, stabilendo che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all'interno della dichiarazione annuale IVA. La norma intende evitare così al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo, né di versamento delle imposte.

Restano fermi, quindi, gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate, così come non è modificato il termine per la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre (16 settembre).

TERMINI DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

L'articolo 12-quinquies, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, autorizza la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Viene, pertanto, eliminata la norma che consente l'individuazione di specifiche aree scoperte da connettività telematica in cui è possibile documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino. Per questo è stato dilatato il requisito temporale per l'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di renderlo compatibile con la carenza di connettività alle reti.

Rimangono fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

MORATORIA NEI PRIMI SEI MESI PER L'INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1 luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1 gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste dalla legge (articolo 2, comma 6), ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

La **circolare n. 15/E del 29 giugno 2019** chiarisce che è consentito a determinati soggetti qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

A tal fine, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione. In tale evenienza questi soggetti potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino o della ricevuta fiscale e l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del Decreto Iva fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre fermo l'obbligo di liquidazione dell'IVA periodica nei termini ordinari.

3

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La lotteria legata allo scontrino fiscale che prenderà il via dal 1 gennaio 2020, è riservata ai soli contribuenti maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunicano il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. L'attuazione della lotteria è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, con particolare riferimento alla disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

Con le modifiche della conversione in legge del decreto crescita, viene raddoppiata la possibilità di vincita per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni effettuate per mezzo di contanti, al fine di incentivare l'uso dei pagamenti elettronici (come scritto in altri articoli l'obiettivo dichiarato dal Legislatore anche nella relazione illustrativa del decreto fiscale n. 119/2018 è quello di creare un contesto di sistema Paese sempre più indirizzato alla cashless economy).

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L'articolo 12-novies, introdotto dalla Camera dei deputati, consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. Viene previsto che l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate.

L'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. del 17 giugno 2014), sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

L'integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell'Agenzia, ferma restando l'applicazione della sanzione, si applica alle fatture inviate dal 1 gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio.

Nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento

dell'imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972 che reca il Testo Unico sull'imposta di bollo.

in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate si applica la sanzione del 30 per cento del dovuto di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, generalmente irrogata in caso di mancato o parziale versamento dei tributi alle relative scadenze.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata nonché l'irrogazione delle sanzioni.

VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

L'art. 13 stabilisce che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati per l'individuazione di ciascun fornitore e le transazioni effettuate per ciascun fornitore (numero totale delle unità vendute in Italia e l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita). Per ciascun fornitore devono essere forniti anche i dati anagrafici completi e il codice identificativo fiscale ove esistente del fornitore stesso.

È stato poi soppresso il comma 2, del testo originario dell'articolo ai sensi del quale il primo invio dei dati doveva essere effettuato nel mese di luglio 2019.

Viene previsto che un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisca, oltre alle modalità, anche i "termini" per la trasmissione dei dati.

Per ciascun fornitore dovranno essere trasmessi i seguenti dati:

- a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- b) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
- c) il numero totale delle unità vendute in Italia;
- d) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il comma 3 stabilisce che il soggetto passivo è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i suddetti dati, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

In ultimo il comma 4 prevede che la disciplina dell'IVA relativa alle cessioni effettuate tramite piattaforme commerciali online di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco,

tablet PC e laptop), introdotta a decorrere dal 13 febbraio 2019 dall'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018 (L. 12/2019), acquista efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2021. Questi soggetti saranno tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni secondo modalità e termini determinati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

5

NUOVI TERMINI PER LE DICHIARAZIONI TELEMATICHE

Slitta dal 30 settembre al 30 novembre la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive. Il nuovo appuntamento interessa, in particolare, le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice.

In particolare, per i soggetti IRES, il termine ultimo slitta entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (in luogo del nono mese).

Pertanto, slitta anche di due mesi il termine ultimo di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari. Ad esempio, i documenti relativi all'esercizio 2018 potranno essere conservati entro il 28 febbraio 2020.

GRUPPO LINKEDIN "DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE"

Il gruppo si rivolge ad imprese di ogni dimensione, professionisti e pubbliche amministrazioni ed è uno **strumento per rimanere sempre aggiornati** sull'evoluzione normativa, sulle procedure da adottare, su casi d'uso interessanti in materia di digitalizzazione a norma dei processi, fisco digitale, firme elettroniche, identità digitali, blockchain, sigilli elettronici, scontrini elettronici, Peppol, ordini e ddt elettronici NSO, e-procurement, conservazione digitale a norma.

Aderisci al Gruppo gratuitamente anche tu cliccando qui <https://www.linkedin.com/groups/8582673>.

Qualità, competenza in materia, serietà ed indipendenza da soluzioni, servizi e software fa dello **Studio F.Lupone DocPaperless il tuo partner, il tuo advisor e il tuo trainer ideali** per la digital compliance dei processi della tua organizzazione.

Grazie per l'attenzione

#DigitaleperunBenessereOrganizzativo

Un caro saluto

Fabrizio Lupone